



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

1. In data 19.11.2014 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, per un importo dovuto complessivo di € 35.880,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 299,00 ciascuna. Nel gennaio 2019 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 49, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario detraeva dall'importo dovuto l'importo di € 204,67 a titolo di oneri non maturati.
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.u.b., il rimborso *pro quota* delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti e non goduti per una somma di **€ 2.464,00**, oltre ad € 250,00 a titolo di spese di assistenza professionale.
3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito che le *commissioni di attivazione*, ritiene che le stesse non siano soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite *up-front* dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; che le commissioni di gestione sono già state rimborsate per la quota non maturata, nella misura di € 204,67, secondo la metodologia di calcolo prevista dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie



secondo il criterio del costo ammortizzato; precisa che l'intermediario ha già offerto, in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 272,78, proposta non accettata dal cliente. Con riferimento alle *commissioni di intermediazione*, osserva che le stesse sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, e che la richiesta di retrocessione delle somme relative a tale voce andrebbe formulata nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme. Quanto alle *spese legali*, richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, secondo il quale deve essere negato il diritto al rimborso delle spese della specie, tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e in considerazione del carattere seriale delle controversie sul tema.

4. Tanto premesso, l'intermediario chiede in via principale l'integrale rigetto del ricorso; in via subordinata di rimborsare, se dovuto alcun rimborso, la somma di € 272,78 come già offerta alla ricorrente; e, in via ulteriormente subordinata, di decurtare dagli importi dovuti quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 204,67).

DIRITTO

5. Il Collegio, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.9.2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) nonché della decisione del Collegio di Coordinamento dell'11.12.2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto:
- l'importo di imposte e tasse, o delle spese vive di istruttoria o del compenso per l'attività di intermediazione del credito che viene indicato nel contratto, non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, T.u.b., se l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo riscontro probatorio del fatto di aver effettuato a sua volta il pagamento di tale importo a terzi, presumendosi il pagamento avvenuto solo per quanto riguarda le imposte e tasse;
 - al di là del predetto importo, qualsiasi altro importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*;
 - la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, T.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
 - avendo il Collegio di Coordinamento affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), ritiene questo Collegio che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di Giustizia dell'Unione



europea. Si tratta infatti del criterio: più omogeneo e coerente, una volta che si consideri il globale costo del credito prevenendo discrezionali differenziazioni e qualificazioni; più semplice e intelligibile da parte del consumatore; più coerente alla fonte legale dell'obbligazione restitutoria, posto che, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto, ormai risolto, ma dalla legge, secondo i principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito;

- tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione come *recurring* ovvero *up-front*, come suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring*, quanto a quelli *up-front*.

6. Su queste basi, e in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere - al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e tenuto conto che in atti è presente il certificato di polizza, da cui risulta che il premio è stato pagato dalla resistente - è pari ad € **2.463,87**, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni di attivazione				538,20	318,44		318,44
Commissioni di gestione				384,00	227,20	204,67	22,53
Provvigione intermediario del credito				3.588,00	2.122,90		2.122,90
					0,00		0,00
Totale							2.463,87

7. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, essendo orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui il rimborso di simili spese è ammesso solo quando l'ausilio di un professionista per la presentazione dello stesso si riveli necessario in virtù della complessità della controversia e tale condizione non può essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di cessioni del quinto dello stipendio o della pensione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.463,87. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 4745 del 12 marzo 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA